

**COMUNE DI FOLIGNANO**  
(PROVINCIA DI ASCOLI PICENO)

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO  
DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N.24 DEL 12-03-20**

Folignano, li 16-03-20

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa FERRETTI SIMONA

-----  
**Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO PER IL RICORSO ALLA SOMMINISTRA=  
ZIONE DI LAVORO TEMPORANEO MEDIANTE AGENZIA INTE=  
RINALE**  
-----

L'anno duemilaventi il giorno dodici del mese di marzo alle ore 15:30, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Municipale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Municipale di questo Comune:

=====

<b>TERRANI MATTEO</b>	<b>Sindaco</b>	<b>P</b>
<b>Dott. FLAIANI ANGELO</b>	<b>Vice Sindaco</b>	<b>A</b>
<b>CASINI BRUNELLA</b>	<b>Assessore</b>	<b>P</b>
<b>NEPI COSTANTINO</b>	<b>Assessore</b>	<b>A</b>
<b>ACCORSI SERENA</b>	<b>Assessore</b>	<b>P</b>

=====

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 2.

Assume la presidenza il Signor TERRANI MATTEO in qualità di Sindaco assistito dal Segretario comunale Signor Dott.ssa FERRETTI SIMONA

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Municipale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

=====

Soggetta a controllo N Soggetta a comunicazione S  
Immediatamente eseguibile S Soggetta a ratifica N

-----  
-----  
=====

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000 il Segretario comunale Responsabile pro tempore del I Settore, in qualità di responsabile del servizio Anagrafe e protocollo ed il Responsabile del VI Settore, in qualità di responsabile del Servizio finanziario esprimono, per quanto di propria competenza, parere favorevole per la regolarità tecnica e contabile, sulla proposta in oggetto, di seguito riportata.

Folignano li  
Il Responsabile del I Settore  
(Dott. Simona Ferretti)

Folignano li  
Il Responsabile del VI Settore  
(Rag. Marinella Capriotti)

## LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- le pubbliche amministrazioni possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti e ferme restando la temporaneità e la eccezionalità delle esigenze alla base del ricorso a tali tipologie contrattuali, in virtù di quanto disposto dall'art.36 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.165, dapprima modificato dall'art.4 del Decreto Legge n.4/2006, poi sostituito dall'art.3 comma 79 della Legge n.244/2007 e successivamente dall'art.49 del Decreto Legge n.112/2008, e da ultimo modificato dall'art.17, comma 26, del Decreto Legge 1° luglio 2009 n.78, convertito dalla Legge 3 agosto 2009 n.102;
- il medesimo art.36, facendo salva la competenza delle Amministrazioni in ordine alla individuazione delle necessità organizzative in coerenza con quanto stabilito dalle vigenti disposizioni, rinvia ai contratti collettivi nazionali la disciplina dei contratti di lavoro a tempo determinato e della somministrazione di lavoro, in applicazione di quanto previsto dal Decreto Legislativo 6 settembre 2001 n.368 e dal Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n.276 per quanto riguarda la somministrazione di lavoro, nonché da ogni successiva modificazione o integrazione della relativa disciplina con riferimento alla individuazione dei contingenti di personale utilizzabile;
- la disciplina della somministrazione di lavoro - ex lavoro interinale - contenuta negli artt.20 e seguenti del menzionato Decreto Legislativo n.276/2003 recante "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla Legge 14 febbraio 2003 n.30", Decreto da ultimo modificato dalla Legge 23 dicembre 2009 n.191 (finanziaria 2010), trova applicazione, in deroga alle prescrizioni dettate dalla "legge Biagi", nei confronti delle pubbliche amministrazioni esclusivamente per quanto attiene alla somministrazione di lavoro a tempo determinato, per espressa previsione dell'art.86, comma 9, del Decreto Legislativo medesimo, decreto che ha contemporaneamente statuito l'abrogazione - art.85 - delle disposizioni sul lavoro interinale dettate dalla c.d. "legge Treu" - Legge n.196/1997 artt. da 1 a 11;
- per quello che concerne la somministrazione a tempo determinato, il citato Decreto Legislativo n.276/2003 ha previsto, all'art.20, comma 4, l'estensione di tale tipologia contrattuale a tutta l'ordinaria attività dell'utilizzatore - a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo - affidando alla contrattazione collettiva, l'individuazione, anche in misura non uniforme, dei limiti quantitativi di utilizzazione della somministrazione a tempo determinato, in conformità alla disciplina del lavoro a tempo determinato di cui all'art.10 del Decreto Legislativo n.368/2001;

*\* che l'art. 30 del D.Lgs. 81/2015 definisce il contratto di somministrazione di lavoro come il contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il quale un'agenzia di somministrazione autorizzata ai sensi del D.Lgs. n°276 del 2003, mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore";*

RICHIAMATO l'art.9 comma 28 del D.L. 78/2010, convertito nella Legge n.122/2010, come modificato dall'art.4 comma 102 della legge n.183 del 12/11/2011 e successive modificazioni che recita:...omissis „*Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano ((alle regioni e) agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non*

*puo' essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalita' nell'anno 2009.*", con il quale il legislatore interviene a disciplinare l'utilizzo del lavoro flessibile prevedendo la possibilità di avvalersi di personale a tempo determinato, con convenzioni, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, contratti di formazione-lavoro, altri rapporti formativi e somministrazione lavoro nel limite della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

PRESO ATTO che la norma costituisce per gli enti locali principio generale ai fini del coordinamento della finanza pubblica al quale debbono adeguarsi, come esplicitato nel terzo periodo dell'articolo sopra richiamato;

VISTA la deliberazione della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia - del 07/02/2012 la quale ha indicato i seguenti punti di riferimento nell'interpretazione del quadro normativo:

\_ la legge di stabilità pone una misura limitativa, da modulare nell'ambito dell'autonomia dell'ente locale, in modo idoneo a realizzare il raggiungimento degli obiettivi di contenimento; in altri termini, in considerazione anche di pronunce della Corte Costituzionale, "appare possibile affermare che l'art.9 comma 28 del D.L. n.78/2010 imponga un obbligo di osservanza ai soli principi di riduzione della spesa per il personale assunto a tempo determinato o con altre forme di lavoro flessibile";

DATO ATTO, altresì, che: - ai contratti di somministrazione non si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n.163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", poiché l'art.19, comma 1, lett. e) esclude espressamente dal suo ambito di applicazione i contratti pubblici concernenti i contratti di lavoro; - l'art.27 del citato Codice stabilisce, in particolare, che l'affidamento dei contratti pubblici esclusi dall'applicazione del Codice deve avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità. Il medesimo articolo rinvia, inoltre, ai principi generali contenuti nell'articolo 2, commi 2, 3 e 4 del Codice, tra i quali si richiamano il rispetto delle disposizioni in tema di procedimento amministrativo di cui alla Legge 7 agosto 1990 n.241 e successive modifiche ed integrazioni nonché di quelle contenute nel codice civile;

CONSIDERATO che l'art.125 comma 11 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n.163 - così come modificato dalla legge di conversione (Legge 12 luglio 2011 n.106) del Decreto Legge 13 maggio 2011 n.7 - ha innalzato ad € 40.000,00 la soglia per l'affidamento diretto in relazione all'acquisizione di beni e servizi;

CONSIDERATO che:

- il trattamento economico mensile spettante per il profilo professionale è calcolato in base alle disposizioni del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro;
- il somministratore è tenuto al pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico ed al versamento dei contributi previdenziali e che tuttavia i relativi oneri sono a carico dell'ente utilizzatore cui provvede mediante rimborso degli stessi al somministratore in conformità a quanto previsto dall'art.21 del Decreto Legislativo n.276/2003;
- il contratto intercorre tra l'Amministrazione utilizzatrice e l'agenzia di somministrazione, mentre la relazione contrattuale si instaura tra il lavoratore somministrato e l'agenzia;
- ai sensi dell'art.20 comma 2 del Decreto Legislativo n.276/2003 e s.m.i., per tutta la durata della somministrazione i lavoratori svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione ed il controllo dell'utilizzatore;
- ai sensi dell'art.22 comma 5 del Decreto n.276/2003, citato, i lavoratori somministrati non sono computati nell'organico dell'utilizzatore sebbene siano inseriti a livello funzionale nella struttura dell'ente;

VISTO il collocamento a riposo del responsabile del I Settore avvenuto in data 01 settembre 2019;

VISTA l'assenza per malattia della dipendente che opera al servizio protocollo dell'Ente;

CONSIDERATA la situazione creatasi a seguito dell'evolversi della situazione epidemiologica, il

carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dedisposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

CONSIDERATO che nel DPCM del 11 marzo 2020 si raccomanda, tra le altre cose, l'incentivazione delle ferie e congedi retribuiti per i dipendenti;

DATO ATTO che l'organico dell'Ente, già normalmente ridotto come unità di personale in servizio, con la situazione attuale, a seguito di ferie e/o congedi retribuiti, è ulteriormente diminuito;

VALUTATA la necessità di avvalersi di una figura professionale di categoria "B" mediante contratto di somministrazione a tempo determinato, per soddisfare le esigenze del I Settore, vista la situazione sopra indicata non fronteggiabili con il personale dipendente interno, da adibire a supporto dell'ufficio Protocollo e Anagrafe, e per un periodo necessario all'espletamento delle procedure per la copertura dei posti vacanti;

RITENUTO altresì necessario assegnare al Responsabile del Settore "Servizio Finanziario, Tributi, Personale" le risorse necessarie per l'affidamento del contratto di somministrazione di cui sopra, la cui spesa trova copertura finanziaria nel competente capitolo del corrente esercizio finanziario;

#### DELIBERA

- 1) di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di avvalersi della somministrazione di lavoro temporaneo determinato per il reperimento della figura professionae sopra indicata di categoria "B" da impegnare per n. 20 ore settimanali per lo svolgimento delle assegnande attività interne all'Ufficio Protocollo e Anagrafe;
- 3) di dare mandato al Responsabile del Settore "Servizi Finanziari, Tributi, Personale" per l'adozione di tutti gli atti necessari per l'attuazione della presente deliberazione, nei limiti delle risorse disponibili a tal uopo stanziare sul competente capitolo di bilancio del corrente esercizio finanziario, salvo incrementi futuri.

SUCCESSIVAMENTE con separata votazione ed all'unanimità di voti palesi espressi ed accertati nelle forme di legge,

#### DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
f.to TERRANI MATTEO

Il Segretario comunale  
f.to Dott.ssa FERRETTI SIMONA

L'ASSESSORE ANZIANO  
f.to CASINI BRUNELLA

=====

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 16-03-20 e vi resterà fino al giorno 31-03-20 .

Folignano, li 16-03-20

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Dott.ssa FERRETTI SIMONA

=====

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il 27-03-20 ai sensi dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Folignano, li

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Dott.ssa FERRETTI SIMONA

=====